

STAMIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GUGLIELMO MARCONI 77 - 60030 MORRO D'ALBA (AN)
Codice Fiscale	02814760423
Numero Rea	AN 000000253419
P.I.	02814760423
Capitale Sociale Euro	8.400
Forma giuridica	Societa' cooperative e loro consorzi
Settore di attività prevalente (ATECO)	881000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	C129840

Stato patrimoniale micro

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	8.250	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.352	0
II - Immobilizzazioni materiali	12.816	0
Totale immobilizzazioni (B)	15.168	0
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.959	0
Totale crediti	1.959	0
IV - Disponibilità liquide	1.077	0
Totale attivo circolante (C)	3.036	0
D) Ratei e risconti	311	0
Totale attivo	26.765	0
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	8.400	0
VI - Altre riserve	1	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(7.253)	0
Totale patrimonio netto	1.148	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.518	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.099	0
Totale debiti	25.617	0
Totale passivo	26.765	0

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro esame, è il primo bilancio della società e si chiude con una perdita d'esercizio di euro 7.253,04.

Attività svolta

La società è stata costituita in data 21/02/2019 in Ancona, con atto del notaio Sabatini Stefano rep. n. 65.738 ed è stata iscritta presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese delle Marche in data 26/02/2019, con numero REA AN-253419.

La società ha per oggetto l'attività di assistenza terapeutica, riabilitativa, educativa, preventiva e palliativa, effettuata con soggetti sani o malati, volta al recupero o al miglioramento dello stato di salute o alla prevenzione di manifestazioni di disturbi dell'assistito.

Criteri di formazione

Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2015, n. 139, (c.d. "Decreto Bilanci"), ha introdotto, con il nuovo articolo 2435-ter), codice civile, obblighi informativi di Bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.

Poiché la Società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il Bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'Attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità,

è considerata una micro impresa ed applica le disposizioni di cui all'articolo 2435-ter), codice civile.

In ossequio al disposto dell'articolo 2435-ter), secondo comma, codice civile, la Società:

- ha applicato, in relazione agli schemi di Bilancio ed ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per le Società che redigono il Bilancio in forma abbreviata;
- si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:
 1. esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario;
 2. esonero dalla redazione della Nota Integrativa, in quanto, in calce allo Stato Patrimoniale, risultano:
 - o l'informativa sugli impegni, sulle garanzie e sulle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale;
 - o l'informativa sui compensi, sulle anticipazioni e sui crediti concessi agli Amministratori ed ai Sindaci;
 3. esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione, in quanto, in calce allo Stato Patrimoniale, risultano:
 - o il numero ed il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di Società controllanti possedute dalla Società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
 - o il numero ed il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di Società controllanti acquistate o alienate dalla Società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Ai sensi dell'articolo 2423-bis), codice civile, nella redazione del Bilancio d'esercizio, sono stati osservati i seguenti principi generali:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- nel Bilancio, sono indicati esclusivamente gli Utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle Perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

In sostanza, sono statuiti i principi della prudenza, della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione delle operazioni iscritte nei Bilanci delle imprese, della prospettiva di funzionamento dell'impresa, della competenza e della continuità dei criteri di valutazione.

Si precisa che lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter), 2424, 2425 e 2435-bis) codice civile, così come modificate dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2015, n. 139.

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico risulta essere la seguente:

- lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter), 2424, 2425 e 2435-bis), codice civile;
- per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
- l'iscrizione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stata fatta secondo i principi degli articoli 2424-bis) e 2425-bis), codice civile;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci che dovevano essere valutati in maniera separata;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
- i valori delle voci di Bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del Bilancio dell'esercizio precedente;
- non si è resa necessaria l'adozione di alcuna delle deroghe legittimate dall'articolo 2423, quinto comma, codice civile.

Inoltre si evidenzia che la Società, a norma dell'articolo 2435-ter), terzo comma, codice civile, non applica:

- le disposizioni di cui all'articolo 2423, quinto comma, codice civile;
- le disposizioni di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 11-bis), codice civile, sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò:
 - o lo schema di Stato Patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi";
 - o lo schema di Conto Economico non include le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste dall'articolo 2435-ter), terzo comma, codice civile, al fine di avvalersi dell'esonero dalla redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci

Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti concessi ad essi.

La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo s.p.

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell'esercizio

Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria.

Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

Conto economico micro

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.059	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	30	0
Totale altri ricavi e proventi	30	0
Totale valore della produzione	5.089	0
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	159	0
7) per servizi	9.422	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.924	0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	588	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.336	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.924	0
14) oneri diversi di gestione	240	0
Totale costi della produzione	11.745	0
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(6.656)	0
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	597	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	597	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(597)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(7.253)	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(7.253)	0

Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Parametri per la definizione della prevalenza dell'attività mutualistica

La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del Codice civile con il numero C129840, nella categoria cooperative sociali - produzione e lavoro - gestione di servizi ed inserimento lavorativo (tipo a e b). Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. così come stabilito dall'art. 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni). Detta norma prevede, in specifico, che "le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del c.c. cooperative a mutualità prevalente".

In effetti, la cooperativa intende svolgere la propria attività prevalentemente con il lavoro dei soci.

La cooperativa, costituita in data 26/02/2019, si è attivata e ha iniziato la sua attività operativa in data 22/06/2019 svolgendo prestazioni infermieristiche principalmente presso centri di analisi e in parte direttamente presso privati.

Descrizione costi	Valore	Di cui da / verso soci	%
Compensi professionali B7	5.035,62	0	0
Costo del personale B9	0	0	0
Totale	5.035,62	0	0

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Procedura di ammissione a carattere aperto della società (Comma 5, art 2528 c.c.)

Si fa presente che la cooperativa ha rispettato la procedura prevista dal codice e dallo statuto in merito all'ammissione dei soci.

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si procede di seguito ad illustrare i criteri seguiti nel corso del 2019 nei rapporti con gli aspiranti soci:

totale soci al 26/02/2019:	3
domande di ammissione pervenute:	3
domande di ammissione esaminate:	3
domande di ammissione accolte:	3
recessi di soci pervenuti:	0
recessi di soci esaminati:	0
recessi di soci accolti:	0
totale soci esclusi:	0
totale rimborsi per soci deceduti:	0
totale soci al 31/12/2019:	6

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico

A norma delle disposizioni del Codice Civile, che richiamano ed assorbono quelle previste dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, vengono di seguito illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nel corso dell'esercizio 2019 la cooperativa ha svolto la propria attività nell'unica gestione mutualistica avviata.

I soci sono stati sempre coinvolti nella gestione sociale, che è stata condotta uniformandosi ai criteri di economicità, cercando di contenere entro limiti di ragionevolezza i costi e le spese anche se tutto ciò non ha permesso di raggiungere un equilibrio già dal primo esercizio di attività.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Ristorni

La società chiude in perdita e non ha corrisposto alcun ristorno ai propri soci.

Partecipazioni con responsabilità illimitata

La società non detiene partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata.

Bilancio società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

Dopo la data di chiusura dell'esercizio non si sono verificati eventi che inducano a rettificare le risultanze esposte nel Bilancio al 31 dicembre 2019. Tuttavia, si fa presente che la società monitora con attenzione l'evoluzione delle possibili problematiche ed i riflessi economici riferiti all'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (Corona Virus). Al momento non vi sono elementi ed evidenze tali da permettere di valutare gli eventuali effetti.

Maggior termine per l'approvazione del bilancio

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi».

Conclusioni

L'organo amministrativo ritiene che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e tutti gli allegati che lo accompagnano.

Relativamente alla perdita d'esercizio di euro 7.253,04, si propone di rinviarla all'esercizio successivo.

Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche o annotazioni integrative al bilancio.

Pesaro, 25 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
(il Presidente)
CONTE MASSIMO

Dichiarazione di conformità del bilancio

Esente da imposta di bollo in quanto cooperativa sociale.